Pericolo intrinseco e controllo giurisdizionale: la CGUE conferma la classificazione della silice nano trattata

Corte di giustizia UE, Sez. III 5 novembre 2026, in causa C-121/25 P - Lycourgos, pres.; Rodin, est.; Szpunar, avv. gen. - Evonik Operations GmbH c. Commissione europea e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Ambiente – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2022/692 – Modifica ai fini del suo adeguamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie – Ricorso di annullamento.

(Omissis)

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Evonik Operations GmbH chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 27 novembre 2024, Evonik Operations/Commissione (T-449/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:866), con la quale quest'ultimo ha respinto la sua domanda diretta all'annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2022, L 129, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; biossido di silicio ammortizzato sintetico pirogenato, nano, trattato in superficie (in prosieguo: la «classificazione contestata»).

I. **Contesto normativo**

A. **Regolamento REACH**

2 L'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento REACH»), prevede, al paragrafo 4:

«L'[Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)] pubblica sul suo sito web un avviso dell'avvenuta predisposizione a norma dell'allegato XV di un fascicolo per una sostanza. L'[ECHA] invita tutte le parti interessate a trasmetterle osservazioni entro un termine stabilito».

3 L'articolo 64 del regolamento REACH dispone, ai paragrafi da 1 a 5:

«1. L'[ECHA] conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato per la valutazione dei rischi [(in prosieguo: il "RAC")] ed il comitato per l'analisi socioeconomica dell'[ECHA] formulano i rispettivi progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda.

2. L'[ECHA] pubblica sul suo sito web, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni, informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.

3. Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 62. Il comitato per l'analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l'inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

4. I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti:

a) [REC]: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente derivante dall'uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative;

b) comitato per l'analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell'articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

5. L'[ECHA] trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto che intende presentare osservazioni. Il progetto di parere si considera ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'[ECHA].
Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'[ECHA] trasmette i pareri alla Commissione [europea], agli Stati membri e al richiedente entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni.
Se intende presentare osservazioni, il richiedente trasmette all'[ECHA] la propria argomentazione scritta entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i rispettivi pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'[ECHA] trasmette i pareri, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente».

B. **Regolamento CLP**

4 Il considerando 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019 (GU 2019, L 86, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento CLP»), enuncia:
«Le risorse delle autorità dovrebbero concentrarsi sulle sostanze che si presentano più problematiche dal punto di vista della salute e dell'ambiente. Dovrebbe quindi essere prevista la possibilità per le autorità competenti e i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di presentare all'[ECHA] proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze classificate in relazione a pericoli di cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A, 1B o 2, sensibilizzazione delle vie respiratorie o per quanto riguarda altri effetti a seconda dei casi. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di proporre norme di classificazione ed etichettatura armonizzate per le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e nei biocidi. L'[ECHA] dovrebbe dare il suo parere sulla proposta e le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni. La Commissione dovrebbe presentare un progetto di decisione sulla classificazione definitiva e sugli elementi di etichettatura».

5 L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CLP prevede:
«Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine:
(...)
d) stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario, figurante nell'allegato VI, parte 3».

6 Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, di tale regolamento:
«Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato».

7 L'articolo 37, paragrafi 1, 2, 4 e 5, di detto regolamento prevede:
«1. Un'autorità competente può presentare all'[ECHA] una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di [fattori di moltiplicazione (in prosieguo: i "fattori M")] ovvero una proposta di revisione.
La proposta è presentata nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contiene le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.
2. Il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle di una sostanza possono presentare all'[ECHA] una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di fattori M, a condizione che per tale sostanza non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.
La proposta è formulata conformemente alle pertinenti parti dei punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del [regolamento REACH] e secondo il formato indicato nella parte B della relazione sulla sicurezza chimica di cui al punto 7 di tale allegato. Essa contiene le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1, del presente regolamento. Si applica l'articolo 111 del [regolamento REACH].
(...)
4. Il [RAC], istituito in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento REACH], adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. L'[ECHA] comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione.
5. La Commissione adotta, senza indebito ritardo, atti delegati, conformemente all'articolo 53 *bis*, se ritiene appropriata l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza, per modificare l'allegato VI includendo

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella sua tabella 3.1, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.
(…)».
8 Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, dello stesso regolamento:
«L'[ECHA] presta agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità [europea] la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che le sono sottoposte conformemente al presente regolamento».
9 Il punto 1.1.1.3 dell'allegato I del regolamento CLP prevede:
«La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: (…) informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del *read-across*), risultati basati sui metodi (Q)SAR (…)».
10 Ai sensi del punto 3.6.2.2.1 di detto allegato:
«La classificazione di una sostanza come cancerogena si basa su studi ottenuti con metodi affidabili e accettabili e si applica alle sostanze dotate della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Le valutazioni si basano su tutti i dati esistenti, su studi pubblicati sottoposti a *peer review* e su altri dati accettabili».
11 Il punto 3.9.1.1 del suddetto allegato dispone:
«Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti tossici specifici su organi bersaglio dopo un'esposizione ripetuta. Sono compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati. Sono tuttavia esclusi altri effetti specifici tossici trattati nelle sezioni da 3.1 a 3.8 e nella sezione 3.10».
12 Il punto 3.9.2.1 del medesimo allegato prevede:
«Le sostanze sono classificate come tossiche specifiche per organi bersaglio a seguito di un'esposizione ripetuta in base al giudizio di esperti (cfr. 1.1.1) e alla forza probante di tutti i dati disponibili, utilizzando anche i valori indicativi raccomandati, che tengono conto della durata dell'esposizione e della dose/concentrazione che ha prodotto l'effetto o gli effetti (cfr. punto 3.9.2.9). Le sostanze sono classificate in una delle due categorie secondo la natura e la gravità dell'effetto o degli effetti osservati (Tabella 3.9.1)».
13 Ai sensi del punto 3.9.2.3 dell'allegato I del regolamento CPL:
«La classificazione è determinata dal giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1), in base alla forza probante di tutti i dati disponibili, e tiene conto delle indicazioni riportate in appresso».
14 Il punto 3.9.2.4 di tale allegato prevede:
«La valutazione degli effetti tossici specifici per un organo bersaglio che richiedono una classificazione si basa sulla forza probante di tutti i dati (cfr. punto 1.1.1), compresi quelli relativi a incidenti subiti da esseri umani, studi epidemiologici, sperimentazioni su animali. A tal fine può essere utilizzata la massa considerevole di dati di tossicologia industriale raccolti nel corso degli anni. La valutazione si basa su tutti i dati esistenti, compresi gli studi pubblicati sottoposti a *peer review* e altri dati accettabili».
15 Ai sensi del punto 3.9.2.10.3 di detto allegato:
«Una sostanza per cui non sono stati effettuati test destinati a determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio può essere classificata, ove opportuno, in base ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e ad un'estrapolazione fondata sul giudizio di esperti da un analogo strutturale già classificato e suffragata da altri importanti fattori, quali la formazione di metaboliti comuni significativi».

II. Fatti e regolamento controverso

16 I fatti, come esposti ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
17 La ricorrente è una società di diritto tedesco che produce silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; diossido di silicio ammortizzato sintetico pirogenato, nano, trattato in superficie (SAS-HMDS) (in prosieguo: la «silanamina»).
18 La silanamina è un tipo di silice amorfa sintetica (in prosieguo: la «SAS»), la cui formula molecolare è «[SiO2]n-[OSi(CH3)3]m», che è stata trattata con esametildisilazano (HMDS) per diventare idrofoba. Le SAS, anche in forme trattate in superficie, sono utilizzate in svariati prodotti (medicinali e farmaci, alimenti, cosmetici) e in applicazioni industriali, come agenti di rinforzo e di ispessimento in diversi sistemi (elastomeri, resine, inchiostri).
19 La silanamina è altresì un principio attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).
20 Il 17 dicembre 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail [Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Francia] ha presentato all'ECHA, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento CLP, una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate della silanamina (in prosieguo: la «proposta di classificazione ed etichettatura») nella classe di pericolo «Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (in prosieguo: la «classe di pericolo STOT RE»)» di categoria 2 (in prosieguo: la «classe di pericolo STOT RE 2»).

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

21 Tra il 4 marzo e il 3 maggio 2019, più parti interessate hanno presentato, conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, osservazioni sulla proposta di classificazione ed etichettatura.

22 Sul fondamento di tale disposizione, il 5 dicembre 2019 il RAC ha adottato un parere (in prosieguo: il «parere del RAC») in cui ha proposto la classificazione della silanamina nella classe di pericolo STOT RE 2, con il codice di indicazione di pericolo «H373» (polmoni, inalazione), e nella classe di pericolo della tossicità acuta di categoria 2 per inalazione (H330), con una stima della tossicità acuta di 0,45 milligrammi per litro (mg/L).

23 Tra il 3 e il 17 febbraio 2020 è stata organizzata una consultazione pubblica sulla classificazione della silanamina nella classe di pericolo della tossicità acuta di categoria 2 per inalazione (H330).

24 Il 16 febbraio 2022, sul fondamento del parere del RAC, la Commissione ha adottato il regolamento controverso. Con tale regolamento la Commissione ha iscritto la silanamina nella parte 3 della tabella 3 dell'allegato VI del regolamento CPL, con una classificazione e un'etichettatura armonizzate nella classe di pericolo STOT RE 2, il codice di indicazione di pericolo «H373» (polmoni, inalazione) e il codice di pittogramma di pericolo «GHS 08Wng».

25 Per contro, la Commissione ha deciso che la silanamina non dovesse essere iscritta in tale parte 3 con classificazione nella classe di pericolo della tossicità acuta di categoria 2, raccomandata dal parere del RAC, ritenendo, dopo aver valutato le nuove informazioni scientifiche ricevute, che il RAC dovesse prima esaminarle.

III. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento controverso.

27 La ricorrente ha dedotto quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo verteva su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dei criteri per la classificazione di una sostanza nella classe di pericolo STOT RE 2. Con il secondo motivo la ricorrente faceva valere una violazione della procedura di classificazione e di etichettatura armonizzate (in prosieguo: la «procedura CEA»). Il terzo motivo verteva su una violazione dell'obbligo della Commissione di esaminare l'adeguatezza della classificazione contestata. Con il quarto motivo la ricorrente faceva valere l'assenza di una valutazione d'impatto.

28 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto detto ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

IV. Conclusioni delle parti

29 Con la sua impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

– dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
– annullare la sentenza impugnata;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul ricorso di annullamento, e
– condannare la Commissione alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di impugnazione e a quelle sostenute nell'ambito del procedimento di primo grado.

30 La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.

31 L'ECHA chiede che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.

V. Sull'impugnazione

32 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su errori commessi dal Tribunale nell'ambito del suo esame della legittimità del regolamento controverso tenuto conto dei criteri di classificazione e di etichettatura armonizzati previsti nel regolamento CLP. Il secondo motivo verte su errori commessi dal Tribunale nell'ambito della sua interpretazione dell'articolo 37, paragrafo 4, di tale regolamento.

A. Sul primo motivo

33 Il primo motivo si divide in quattro capi. Il primo di tali capi verte su una violazione del principio generale, al quale il Tribunale ha fatto riferimento nella sentenza del 23 novembre 2022, CWS Powder Coatings e a./Commissione (T-279/20, T-283/20 e T-288/20; in prosieguo: la «sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione», EU:T:2022:725, punto 136), secondo cui qualsiasi pericolo che giustifichi una classificazione, ai sensi del regolamento CLP, deve risultare dalle proprietà intrinseche della sostanza esaminata. Il secondo capo del primo motivo verte su uno snaturamento dell'argomento dedotto dalla ricorrente in primo grado secondo cui il RAC non aveva tenuto conto delle condizioni dei test nell'ambito della sua valutazione delle proprietà della silanamina in riferimento alla classe di pericolo STOT RE e, quindi, sull'assenza di controllo giurisdizionale al riguardo. Il terzo capo di tale motivo verte sul fatto che il Tribunale non ha esaminato se la classificazione contestata fosse fondata su effetti significativi per la salute. Il quarto capo del medesimo motivo verte su errori commessi dal Tribunale nell'ambito del suo esame della fondatezza del ricorso, nel parere del RAC, a una lettura incrociata con una SAS sufficientemente simile alla silanamina (in prosieguo: la «lettura incrociata»).

1. *Sul primo capo del primo motivo*

34 Il primo capo del primo motivo, vertente su una violazione del principio generale secondo cui qualsiasi pericolo che giustifichi una classificazione, ai sensi del regolamento CLP, deve risultare dalle proprietà intrinseche della sostanza

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

esaminata, è suddiviso in tre parti. La prima e la seconda parte di tale capo, che occorre esaminare congiuntamente, vertono su errori commessi dal Tribunale nell'ambito dell'applicazione dei requisiti derivanti da tale principio generale. La terza parte di detto capo verte sull'omesso controllo del Tribunale se le proprietà intrinseche della silanamina giustificassero la classificazione contestata.

a) ***Sulla prima e sulla seconda parte del primo capo del primo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

35 Nell'ambito della prima e della seconda parte del primo capo del primo motivo, vertenti su errori commessi dal Tribunale nell'ambito dell'applicazione dei requisiti derivanti dal principio generale secondo cui qualsiasi pericolo che giustifichi una classificazione, ai sensi del regolamento CLP, deve risultare dalle proprietà intrinseche della sostanza esaminata, la ricorrente solleva, in sostanza, tre censure.

36 Con la prima censura di tali parti prima e seconda la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente distinto, ai punti 105, 106 e 113 della sentenza impugnata, le nozioni di «effetti tossici specifici» e di «proprietà intrinseche», ai sensi del regolamento CLP, cosa che l'avrebbe condotto a torto e in contraddizione con i punti 119 e 146 di tale sentenza a giungere a una conclusione opposta a quella accolta nella sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione. La ricorrente fa valere che, per suffragare una classificazione ai sensi di tale regolamento, incluso nella classe di pericolo STOT RE 2, gli effetti tossici osservati di una sostanza devono, come constatato dal Tribunale al punto 139 di quest'ultima sentenza, essere specifici di tale sostanza nel senso che dovrebbero essere il risultato di una proprietà intrinseca pericolosa di detta sostanza, e non, come invece il Tribunale avrebbe erroneamente compreso dalla sua argomentazione in primo grado, nel senso che dovrebbero appartenere alla sostanza in sé.

37 Con la seconda censura delle stesse parti prima e seconda la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di essersi riferito solo parzialmente alla sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione e di aver così omesso di considerare, nonostante altri passaggi della sentenza impugnata contraddittori, che la classificazione e l'etichettatura armonizzate mirano segnatamente a determinare le proprietà intrinseche delle sostanze.

38 Con la terza censura della prima e della seconda parte del primo capo del primo motivo la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver erroneamente distinto, ai punti da 146 a 150 della sentenza impugnata, la causa di cui era investito da quella che ha dato luogo alla sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione. In primo luogo, il fatto che i criteri di classificazione e le sostanze interessate, la motivazione dei pareri del RAC resi nonché gli studi scientifici presi in considerazione da quest'ultimo siano stati diversi in queste due cause non sarebbe pertinente, dato che, secondo tale sentenza, tutte le classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP si basano sulle nozioni di «proprietà intrinseche» e di «effetti specifici», le quali si troverebbero in un nesso di causalità. In secondo luogo, contrariamente a quanto avrebbe fatto al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale non dovrebbe basarsi sui pareri del RAC per determinare se gli effetti osservati derivino dalle proprietà intrinseche della sostanza interessata e, in ogni caso, il RAC avrebbe espresso dubbi quanto a tale derivazione nel caso di specie. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la tossicità osservata nella sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione non era esclusiva della sostanza di cui trattavasi, ma era comune ad altre particelle poco solubili a basso grado di tossicità, e che tanto tale sostanza quanto, per analogia, la silanamina presentavano una tossicità per inalazione di particelle non specifiche.

39 La Commissione e l'ECHA sostengono che la prima e la seconda parte del primo capo del primo motivo devono essere respinte in quanto infondate.

2) *Giudizio della Corte*

40 In via preliminare, occorre sottolineare che la sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. Orbene, nella sua sentenza del 1º agosto 2025, Francia e Commissione/CWS Powder Coatings e a. (C-71/23 P e C-82/23 P, EU:C:2025:601), la Corte non ha fatto propria l'interpretazione accolta dal Tribunale in tale prima sentenza per quanto riguarda la nozione di «proprietà intrinseche» e quella di «sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro», ai sensi del punto 3.6.2.2.1 dell'allegato I del regolamento CLP.

41 Ai punti da 96 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la prima parte del primo motivo dedotto in primo grado, con la quale la ricorrente sosteneva che, ai fini della classificazione di una sostanza nella classe di pericolo STOT RE, tale sostanza deve produrre effetti tossici specifici, vale a dire effetti risultanti dalle sue proprietà intrinseche, e che la silanamina non produceva tali effetti, in quanto gli effetti osservati risultavano dal deposito di un gran numero di particelle inalate nell'ambito degli studi pertinenti e dalla dose/concentrazione elevata somministrata in tali studi.

42 Dal punto 121 della sentenza impugnata risulta che è alla luce delle considerazioni svolte ai punti da 96 a 120 di tale sentenza che il Tribunale ha esaminato gli argomenti presentati dalla ricorrente a sostegno della prima parte del primo motivo dedotto in primo grado.

43 Il Tribunale ha in particolare constatato, ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata, che il termine «specifici» incluso nella nozione di «effetti tossici specifici», di cui al punto 3.9.1.1 dell'allegato I del regolamento CLP, si riferisce all'organo bersaglio, senza che sia richiesto che tali effetti tossici siano specifici della sostanza interessata. Al punto 113 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che, nella sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, aveva interpretato la nozione di «proprietà intrinseche», che è relativa alla causa del pericolo, senza pronunciarsi sulla nozione di

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

«effetti tossici specifici», che rinvia al risultato del pericolo.

44 Poi, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, facendo riferimento ai punti 136 e da 138 a 141 della sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, che ne risultava che, in primo luogo, il regolamento CLP riguarda la trasmissione di informazioni sui pericoli inerenti alle proprietà intrinseche delle sostanze, in secondo luogo, la nozione di «proprietà intrinseche» deve essere interpretata come designante le proprietà di una sostanza che «le appartengono specificamente» e, in terzo luogo, tale interpretazione era conforme, in particolare, al fatto che la classificazione e l'etichettatura, ai sensi di tale regolamento, riguardano la valutazione dei pericoli, e non quella dei rischi, e che tale prima valutazione non deve essere limitata alla considerazione di specifiche circostanze d'uso e può essere validamente effettuata indipendentemente dal luogo di utilizzo della sostanza di cui trattasi o dai possibili livelli di esposizione alla stessa.

45 Il Tribunale ha indi esaminato, ai punti da 122 a 151 della sentenza impugnata, gli argomenti della ricorrente vertenti sul fatto che gli effetti osservati risultavano dal deposito di un gran numero di particelle inalate nell'ambito degli studi pertinenti prima di valutare, ai punti da 152 a 173 di tale sentenza, quelli vertenti sul fatto che gli effetti osservati erano dovuti alla dose/concentrazione elevata somministrata negli studi pertinenti.

46 Nell'ambito della valutazione di questo primo gruppo di argomenti, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, al punto 128 della sentenza impugnata, che la ricorrente si era limitata a reiterare l'argomento dell'industria, invocato nel corso del procedimento di adozione del regolamento controverso, secondo cui gli effetti osservati negli studi presi in considerazione nel parere del RAC risultavano dal deposito di particelle inalate nei polmoni che provocavano una reazione infiammatoria, senza dimostrare che la reazione morfologica dei tessuti, consistente in diversi effetti osservati, non poteva corroborare la classificazione contestata in quanto tali effetti erano anche effetti infiammatori derivanti dal deposito di un gran numero di particelle inalate nell'ambito degli studi presi in considerazione. Al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, trattandosi di fatti complessi, non gli spettava sostituire la sua valutazione a quella del RAC, quale ripresa dalla Commissione.

47 In secondo luogo, ai punti da 130 a 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il RAC e la Commissione avevano preso in considerazione gli argomenti dell'industria invocati nel corso del procedimento di adozione del parere del RAC, ma, in definitiva, li avevano respinti.

48 In terzo luogo, il Tribunale ha constatato, al punto 145 della sentenza impugnata, che l'analogia operata dalla ricorrente tra la causa di cui era investito e quella che ha dato luogo alla sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione era infondata.

49 A tal riguardo, dai punti da 146 a 148 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che i criteri di classificazione, la sostanza interessata, la motivazione del parere del RAC e gli studi scientifici presi in considerazione da tale comitato nella causa che ha dato luogo alla sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione erano diversi da quelli di specie.

50 Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 149 della sentenza impugnata, di aver certamente constatato, nella sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, che l'accumulo di particelle nei polmoni in quantità sufficienti a provocare una riduzione sensibile dei meccanismi di eliminazione delle particelle, che si verificava solo quando era inalata una determinata quantità di particelle, non poteva essere considerato rientrante nelle proprietà intrinseche delle particelle di cui trattavasi. Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che le circostanze specifiche di cui al punto 158 della sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione non sussistevano, tuttavia, nel caso di specie.

51 Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che, nel regolamento controverso, la classificazione contestata non era legata a dimensioni precise delle particelle in questione, come invece nel caso del biossido di titanio nella causa all'origine della sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione. Esso ha aggiunto, sempre al punto 150, che nel fascicolo non figurava alcuna valutazione o dato numerico che consentisse di concludere che gli effetti individuati erano stati osservati in condizioni di sovraccarico dell'organo bersaglio, come era avvenuto in tale causa.

52 A tal riguardo occorre rilevare, in via preliminare, che una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente, di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP, è considerata pericolosa, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, di quest'ultimo, e classificata in una delle classi di pericolo previste da tale allegato.

53 Il punto 3.9 dell'allegato I del regolamento CLP, intitolato «Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta», che figura nella parte 3 dell'allegato, intitolata «Pericoli per la salute», prevede, da un lato, criteri di classificazione nella classe di pericolo STOT RE e, dall'altro, requisiti relativi alla comunicazione di tale pericolo.

54 Il punto 3.9.1.1 di tale allegato definisce la «tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)» come la «proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti tossici specifici su organi bersaglio dopo un'esposizione ripetuta. Sono compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati. Sono tuttavia esclusi altri effetti specifici tossici trattati nelle sezioni da 3.1 a 3.8 e nella sezione 3.10».

55 Per quanto riguarda la prima censura sollevata nell'ambito della prima e della seconda parte del primo capo del primo motivo, vertente sull'erroneità della distinzione delle nozioni di «effetti tossici specifici» e di «proprietà intrinseche», occorre certamente rilevare che, ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha distinto le nozioni

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

di «effetti tossici specifici» e di «proprietà intrinseche» di cui al regolamento CLP per spiegare che il termine «specifici» nella nozione di «effetti tossici specifici», che figura al punto 3.9.1.1 dell'allegato I di tale regolamento, si riferisce all'organo bersaglio e non alla sostanza considerata.

56 Tuttavia, ai punti da 128 a 150 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è basato sulla considerazione che non è necessario che gli effetti osservati nell'ambito degli studi pertinenti nel caso di specie siano specifici della sostanza di cui trattasi per respingere in quanto infondato l'argomento della ricorrente secondo cui tali effetti risultavano non dalle proprietà intrinseche della silanamina, bensì dal deposito di un gran numero di particelle inalate nell'ambito degli studi pertinenti.

57 Infatti, come risulta dal punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento in quanto, in particolare, esso derivava da un'affermazione non dimostrata e, come risulta dal punto 150 di tale sentenza, ha rifiutato di giungere a una conclusione analoga a quella alla quale era pervenuto nella sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, dal momento che, in particolare, il regolamento controverso non precisava che la classificazione contestata era legata a precise dimensioni delle particelle in questione e nessuna valutazione o dato numerico contenuto nel fascicolo consentiva di concludere che gli effetti individuati erano stati osservati in condizioni di sovraccarico polmonare.

58 Analogamente, ai punti da 152 a 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente vertente sul fatto che gli effetti osservati risultano dalla dose/concentrazione elevata somministrata negli studi pertinenti senza basarsi sulla considerazione di cui al punto 56 della presente sentenza.

59 In tali circostanze, quand'anche, ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia commesso un errore distinguendo le nozioni di «effetti tossici specifici» e di «proprietà intrinseche», ai sensi del regolamento CLP, tale errore non ha inciso sulla fondatezza della sua decisione di respingere l'argomento tratto dall'assenza di effetti tossici specifici sui polmoni prodotti dalla silanamina.

60 Peraltro, poiché il Tribunale ha esaminato la fondatezza dell'argomento della ricorrente secondo cui gli effetti tossici osservati nell'ambito degli studi pertinenti non risultavano dalle proprietà intrinseche della silanamina, l'asserito snaturamento di tale argomento al punto 105 della sentenza impugnata, come sintetizzato al punto 36 della presente sentenza, deve essere respinto in quanto inconferente.

61 Pertanto, la prima censura sollevata nell'ambito della prima e della seconda parte del primo capo del primo motivo deve essere respinta in quanto inconferente.

62 Per quanto riguarda la seconda censura di dette parti, con la quale la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, come avrebbe fatto ai punti 135 e da 138 a 140 della sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, che una sostanza può essere classificata, ai sensi del regolamento CLP, solo alla luce delle sue proprietà intrinseche, occorre rilevare che il Tribunale, da un lato, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, ha appunto accolto siffatta interpretazione del regolamento e, dall'altro, ha esaminato la fondatezza dell'argomento della ricorrente secondo cui gli effetti osservati nell'ambito degli studi pertinenti non risultavano dalle qualità intrinseche della silanamina.

63 Tale seconda censura si basa quindi su una lettura errata della sentenza impugnata, sicché deve essere respinta in quanto infondata.

64 Per quanto riguarda la terza censura delle stesse parti prima e seconda, con la quale la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver erroneamente distinto, ai punti da 146 a 150 della sentenza impugnata, la causa di cui era investito da quella che ha dato luogo alla sentenza CWS Powder Coatings e a./Commissione, è giocoforza constatare che, anche supponendo che i fatti di cui trattasi in tali due cause siano simili, tale circostanza non sarebbe idonea, di per sé, a dimostrare che la valutazione effettuata dalla Commissione circa la silanamina sia stata adottata in violazione dei requisiti del regolamento CLP.

65 Orbene, a sostegno di questa terza censura, la ricorrente si limita ad allegare che tali fatti presentano punti in comune, senza dimostrare in che modo tali elementi comporterebbero necessariamente di ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore nel considerare non dimostrato che la valutazione della Commissione collidesse coi suddetti requisiti. Un tale argomento non è quindi, in ogni caso, idoneo a stabilire che la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 151 della sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.

66 Pertanto, detta terza censura deve essere respinta in quanto inconferente.

67 Ne consegue che la prima e la seconda parte del primo capo del primo motivo devono essere respinte.

b) ***Sulla terza parte del primo capo del primo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

68 Nell'ambito della terza parte del primo capo del primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha verificato, nonostante il controllo giurisdizionale ad esso incombente, se il RAC e la Commissione avessero dimostrato che le proprietà intrinseche della silanamina giustificavano la classificazione contestata, la ricorrente fa valere che il Tribunale, in primo luogo, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, si è limitato a citare le valutazioni del RAC in tal senso e, in secondo luogo, al punto 127 della sentenza impugnata, le ha addossato l'onere della prova esigendo che essa dimostrasse, da un lato, che il RAC e la Commissione non avevano comprovato che gli effetti osservati in studi pertinenti fossero la conseguenza di una proprietà intrinseca della silanamina e, dall'altro, che tale mancanza di prove costituiva un errore manifesto di valutazione.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

69 La Commissione e l'ECHA sostengono che la terza parte del primo capo del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

2) *Giudizio della Corte*

70 Occorre rilevare che, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato gli effetti sui quali il RAC aveva fondato la classificazione contestata.

71 Ai punti 127 e 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la ricorrente non aveva dimostrato che il RAC e, pertanto, la Commissione fossero incorsi in un errore manifesto di valutazione nel prendere in considerazione tali effetti, essendosi limitata ad affermare che detti effetti risultavano dal deposito di un gran numero di particelle inalate nell'ambito degli studi pertinenti.

72 In tali circostanze, al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, in assenza di elementi di prova sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni contenute nel parere del RAC e riprese dalla Commissione nel regolamento controverso, non spettava al Tribunale, trattandosi di fatti complessi, sostituire la sua valutazione a quella del RAC, ripresa dalla Commissione.

73 A tal riguardo, occorre rilevare come dalla giurisprudenza della Corte risulti che la parte che lamenta un esame insufficiente degli elementi rilevanti da parte dell'organismo dell'Unione interessato o suoi errori manifesti di valutazione deve fornire elementi idonei a fondare la plausibilità di una siffatta insufficienza o di tali errori, a carico di tale organismo, se del caso, a escludere tale plausibilità, senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova (sentenza del 9 novembre 2023, Global Silicones Council e a./ECHA, C-559/21 P, EU:C:2023:842, punto 47).

74 Nel caso di specie, spettava quindi alla ricorrente produrre, dinanzi al Tribunale, elementi idonei a dimostrare la plausibilità dell'insufficienza dell'analisi o degli errori che essa imputava all'autorità competente.

75 Pertanto, il Tribunale poteva legittimamente, dopo aver rammentato ai punti da 124 a 126 della sentenza impugnata il ragionamento che aveva condotto alla classificazione della silanamina nella classe di pericolo STOT RE 2, limitarsi a valutare se gli elementi prodotti dalla ricorrente fossero sufficienti a dimostrare la plausibilità delle sue affermazioni.

76 Orbene, il Tribunale ha portato a buon fine tale valutazione constatando, ai punti 127 e 128 di tale sentenza, che la ricorrente si era limitata ad affermare che gli effetti sui quali il RAC aveva fondato la classificazione contestata risultavano dal deposito di un gran numero di particelle di silanamina inalata nell'ambito degli studi pertinenti e non aveva quindi dimostrato un errore manifesto di valutazione da parte del RAC o della Commissione nel prendere in considerazione tali effetti.

77 In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver omesso di verificare se il RAC e la Commissione avessero dimostrato che le proprietà intrinseche della silanamina giustificavano tale classificazione o di aver addossato alla ricorrente un onere della prova eccessivo, cosicché la terza parte del primo capo del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

78 Tutto ciò considerato, il primo capo del primo motivo deve essere integralmente respinto.

2. ***Sul secondo capo del primo motivo***

a) ***Argomenti delle parti***

79 Nell'ambito del secondo capo del primo motivo la ricorrente fa valere di aver sostenuto, al punto 99 dell'atto introduttivo del ricorso nonché ai punti 43 e 44 della replica, che, nel valutare le proprietà della silanamina in riferimento ai requisiti stabiliti per la classe di pericolo STOT RE nel regolamento CLP, il RAC non aveva tenuto conto delle condizioni dei test. Orbene, il Tribunale avrebbe snaturato tale argomento, e si sarebbe quindi astenuto dal rispondervi, dichiarando, al punto 171 della sentenza impugnata, che essa aveva fatto valere i rischi potenziali associati alla silanamina o le circostanze specifiche del suo utilizzo, al fine di constatare che tali rischi e tali circostanze erano irrilevanti nel contesto del regolamento CLP.

80 La Commissione e l'ECHA sostengono che il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

b) ***Giudizio della Corte***

81 Al punto 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la ricorrente allegava che gli effetti osservati non risultavano dalla silanamina nella forma o nello stato fisico in cui essa era immessa sul mercato o nei quali era ragionevolmente possibile attendersi che essa fosse utilizzata. Tale affermazione è stata riprodotta nuovamente ed esaminata dal Tribunale al punto 171 della sentenza impugnata.

82 Se ne ricava che, secondo il Tribunale, la ricorrente contestava in primo grado che il RAC non aveva preso in considerazione il fatto che gli studi menzionati nelle informazioni portate a sostegno della classificazione contestata erano stati effettuati con silanamina in una forma e uno stato fisico che non corrispondevano alla sua immissione in commercio o al suo utilizzo in condizioni normali.

83 Orbene, il punto 99 dell'atto introduttivo del ricorso era così formulato:

«Ciò è tanto più vero in quanto la forma della sostanza utilizzata negli studi di esposizione ripetuta (come gli studi Reuzel) è modificata e non riflette la forma della sostanza alla quale gli esseri umani sarebbero esposti in condizioni d'uso normali e prevedibili. Tali modifiche mirano a rendere la sostanza respirabile ai fini della realizzazione di studi di inalazione di dosi ripetute, concepite per produrre effetti alla dose più forte utilizzata. Tuttavia, i lavoratori e i consumatori non saranno

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

esposti a dosi così elevate o respirabili nelle condizioni d'uso normali e prevedibili. La rilevanza per la salute umana degli effetti osservati a dosi/concentrazioni così elevate di particelle negli studi pertinenti non è quindi che congettura».

84 Inoltre, ai punti 43 e 44 della replica depositata dinanzi al Tribunale, la ricorrente faceva valere quanto segue:

«43. Ne consegue che la forma in cui la sostanza è immessa sul mercato o può ragionevolmente essere utilizzata e la composizione granulometrica utilizzata a fini sperimentali avrebbero dovuto essere debitamente prese in considerazione per verificare se (i) gli effetti osservati negli studi potessero essere considerati pertinenti per l'essere umano e (ii) potessero ancora essere considerati specifici per la sostanza. Tuttavia, né il RAC né, successivamente, la [Commissione] lo hanno fatto.

44. Orbene, è della massima importanza assicurarsi che gli effetti osservati possano essere attribuiti alla sostanza nella forma in cui essa è immessa sul mercato e nella quale ci si può ragionevolmente attendere che essa sia utilizzata, dato che "modifiche diverse della superficie delle silici amorfe sintetiche, come [la sostanza], possono incidere sulle proprietà pericolose della sostanza e, per questo, condurre eventualmente a classificazioni diverse", come riconosce la stessa [Commissione]».

85 Non si può quindi ritenere che risulti manifestamente dal punto 99 dell'atto introduttivo del ricorso o dai punti 43 e 44 della replica depositata dinanzi al Tribunale che la ricorrente abbia invocato un argomento diverso da quello che il Tribunale ha esaminato al punto 171 della sentenza impugnata. In assenza di uno snaturamento, non si può neppure ritenere che il Tribunale si sia astenuto dal rispondere a tale argomento.

86 Pertanto, il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

3. ***Sul terzo capo del primo motivo***

a) ***Argomenti delle parti***

87 Nell'ambito del terzo capo del primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha esaminato se la classificazione contestata fosse fondata su effetti significativi per la salute, la ricorrente deduce, in sostanza, tre argomenti.

88 In primo luogo, dal punto 65 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale si è limitato a indicare che il RAC avesse identificato, a sostegno di tale classificazione, effetti diversi dalla sola fibrosi, senza verificare se, e in quale misura, il RAC avesse dimostrato la rilevanza anche di uno solo di tali altri effetti, la fibrosi non essendo sufficiente, di per sé, a giustificare la classificazione della silanamina.

89 In secondo luogo, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente addebitato alla ricorrente di non aver fornito elementi di prova che privassero di plausibilità le valutazioni contenute nel parere del RAC, invertendo in tal modo l'onere della prova.

90 In terzo luogo, al punto 147 dell'atto introduttivo del ricorso, la ricorrente avrebbe, in ogni caso, dimostrato che detti altri effetti non erano rilevanti.

91 La Commissione e l'ECHA sostengono che il terzo capo del primo motivo è irricevibile nella parte in cui verte su quest'ultimo argomento e, in ogni caso, interamente infondato.

b) ***Giudizio della Corte***

92 Occorre rilevare che, ai punti da 60 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione secondo cui il RAC si era basato su conclusioni che non soddisfacevano i criteri previsti al punto 3.9 dell'allegato I del regolamento CLP.

93 A tal riguardo, occorre sottolineare che, dopo aver elencato, al punto 65 della sentenza impugnata, gli effetti diversi dalla fibrosi considerati nel parere del RAC, il Tribunale ha esaminato a partire dal punto 67 di tale sentenza gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che tali effetti non fossero idonei a giustificare la classificazione contestata.

94 In tale contesto il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 69 di detta sentenza, che la classe di pericolo STOT RE comprende tutti gli effetti significativi che possono alterare una funzione. Inoltre, al punto 90 della medesima sentenza, ha constatato che una lettura globale del parere del RAC e dell'analisi degli studi da esso presi in considerazione consente di comprendere le ragioni che hanno indotto quest'ultimo a ritenere che gli effetti osservati costituissero effetti idonei a giustificare la classificazione contestata conformemente ai criteri previsti al punto 3.9 dell'allegato I del regolamento CLP.

95 Pertanto, non si può ritenere che il Tribunale si sia limitato, in detta sentenza, a menzionare gli effetti individuati dal RAC, senza esaminare se quest'ultimo avesse verificato che tali effetti potessero essere considerati effetti nocivi significativi per la salute.

96 In tale contesto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 73 della presente sentenza, spettava alla ricorrente produrre, dinanzi al Tribunale, elementi idonei a dimostrare la plausibilità della sua affermazione secondo cui gli effetti individuati dal RAC non potevano essere qualificati come effetti nocivi significativi per la salute.

97 Non si può allora ritenere che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova constatando che, in assenza di elementi di prova da parte della ricorrente che privassero di plausibilità le valutazioni contenute nel parere del RAC, non si poteva rimproverare al RAC di aver giustificato la classificazione contestata quanto meno sulla base della reazione morfologica dei tessuti (ipertrofia, lesioni polmonari, iperplasia parziale dell'epitelio bronchiolare, rimodellizzazione del collagene).

98 Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe dimostrato che gli effetti individuati dal RAC non erano significativi, è giocoforza constatare che accogliere tale affermazione presupporrebbe di

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

valutare gli elementi di prova presentati dalla ricorrente.

99 Ebbene, conformemente a una giurisprudenza costante, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'articolo 256 TFUE, solo ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne vengono tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C-466/19 P, EU:C:2021:76, punto 42 e giurisprudenza citata).

100 Qualora, poi, alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve, in forza dell'articolo 256 TFUE, dell'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Uno snaturamento dell'atto introduttivo del ricorso deve tuttavia risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C-466/19 P, EU:C:2021:76, punto 43 e giurisprudenza citata).

101 Nel caso di specie, la ricorrente non fa valere alcuno snaturamento di elementi di prova, cosicché l'affermazione di cui al punto 98 della presente sentenza deve essere respinta in quanto irricevibile.

102 Pertanto, il terzo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

4. ***Sul quarto capo del primo motivo***

103 Il quarto capo del primo motivo, vertente su errori commessi dal Tribunale nell'ambito del suo esame della fondatezza del ricorso alla lettura incrociata nel parere del RAC, è suddiviso in due parti. Con la prima parte di tale quarto capo la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato la seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado, snaturamento che lo avrebbe portato a concludere per l'irricevibilità dell'argomento. La seconda parte di detto quarto capo verte su errori commessi dal Tribunale nella valutazione della conformità del ricorso alla lettura incrociata nel parere del RAC ai requisiti previsti al punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP.

a) ***Sulla prima parte del quarto capo del primo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

104 Con la prima parte del quarto capo del primo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato la seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado suggerendo che essa aveva soltanto invocato, nell'ambito di tale parte, l'assenza di dimostrazione nel parere del RAC che la SAS-DDS, utilizzata come sostanza di base in tale parere, costituisse un «analogo strutturale già classificato», ai sensi del punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP.

105 Pertanto, al punto 201 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato come nuovo e, pertanto, irricevibile l'argomento della ricorrente invocato nella replica in primo grado secondo cui il RAC non aveva dimostrato né che i dati relativi alla SAS-DDS si riferissero a una relazione «struttura-attività» convalidata tra la SAS-DDS e la silanamina, né che esistesse un'estrapolazione fondata su un giudizio di esperti. Ai punti 112 e 113 dell'atto introduttivo del ricorso, la ricorrente avrebbe infatti indicato, citando l'intero punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, di ritenere che nessuna delle condizioni enunciate in tale punto fosse stata soddisfatta dal RAC. Tale censura sarebbe stata suffragata dall'assenza di identificazione di una classificazione armonizzata esistente per le sostanze sulle quali il RAC aveva fondato la lettura incrociata e la ricorrente l'avrebbe sviluppata al punto 66 della replica in risposta al controricorso.

106 La Commissione e l'ECHA sostengono che la prima parte del quarto capo del primo motivo è inconferente e, in ogni caso, infondata.

2) *Giudizio della Corte*

107 Il Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza impugnata, che dall'atto introduttivo del ricorso non risulta affatto che esso contenesse un argomento relativo ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e da un'estrapolazione fondata sul giudizio di esperti, dal momento che la seconda parte del primo motivo sviluppato in tale ricorso verteva essenzialmente sul requisito di un analogo strutturale già classificato. Esso ne ha dedotto, al punto 201 di tale sentenza, che tale argomento era nuovo e doveva quindi essere dichiarato irricevibile.

108 A tal riguardo, occorre certamente rilevare che, al punto 112 dell'atto introduttivo, la ricorrente aveva sostenuto che «le condizioni per una lettura incrociata del SAS-DDS (la sostanza di base) [con] la sostanza (la sostanza bersaglio), quali previste [al punto] 3.9 dell'allegato I del regolamento CLP, [non erano] soddisfatte nel caso di specie», e che, al punto 113 di tale ricorso, essa aveva citato l'intero punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, ai sensi del quale, «[u]na sostanza per cui non sono stati effettuati test destinati a determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio può essere classificata, ove opportuno, in base ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e ad un'estrapolazione fondata sul giudizio di esperti da un analogo strutturale già classificato e suffragata da altri importanti fattori, quali la formazione di metaboliti comuni significativi».

109 Tuttavia, citando il punto 3.9.2.10.3 di tale allegato, la ricorrente aveva sottolineato i termini «analogo strutturale già classificato» e non gli altri criteri contenuti in tale punto. Inoltre, nel resto della seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado, essa non aveva invocato alcun argomento diverso da quello vertente sul criterio risultante da tali

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

termini.

110 In tali circostanze, non si può constatare che il Tribunale abbia interpretato in modo manifestamente errato l'atto introduttivo del ricorso, cosicché non si può contestare al Tribunale di aver snaturato tale ricorso considerando che l'argomento della ricorrente invocato nella replica in primo grado, secondo cui il RAC non avrebbe dimostrato né una relazione «struttura-attività convalidata» tra la SAS-DDS e la silanamina né l'esistenza di un giudizio di esperti che consentisse un'estrapolazione a tal fine, costituisse un argomento nuovo.

111 Ne consegue che la prima parte del quarto capo del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

b) ***Sulla seconda parte del quarto capo del primo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

112 La seconda parte del quarto capo del primo motivo, vertente su errori, commessi dal Tribunale, nell'ambito della sua valutazione della conformità del ricorso alla lettura incrociata nel parere del RAC ai requisiti previsti al punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, contiene due censure.

113 Con la prima di tali censure la ricorrente contesta al Tribunale di non aver esercitato il controllo giurisdizionale richiesto riguardo al ricorso alla lettura incrociata nel parere del RAC. Il Tribunale avrebbe, a torto, ritenuto che la giustificazione generale di tale lettura incrociata fosse sufficiente, mentre avrebbe dovuto verificare se il RAC avesse esaminato le condizioni specifiche di cui al punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP. Più precisamente, la ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare diversi aspetti pertinenti, vale a dire il fatto che, primo, nel parere del RAC, tali condizioni specifiche non sono citate, secondo, in tale parere non figura la classificazione delle sostanze utilizzate per il riferimento incrociato e, terzo, il RAC non ha giustificato la sua scelta di basarsi su una lettura incrociata con due sostanze che non sono state oggetto di una classificazione armonizzata.

114 Con la seconda censura di tale seconda parte la ricorrente contesta al Tribunale di aver sostituito la sua motivazione a quella del RAC per quanto riguarda il ricorso alla lettura incrociata nel parere del RAC.

115 Essa fa valere, in primo luogo, che, senza che il RAC lo avesse indicato, il Tribunale ha constatato, al punto 192 della sentenza impugnata, che la SAS-DDS «[era] stata notificata da otto notificanti, di cui tre [avevano] esplicitamente menzionato il polmone come organo bersaglio», cosa che gli avrebbe consentito di dedurre, al punto 193 della sentenza impugnata, che la SAS-DDS poteva essere considerata un analogo strutturale già classificato ai sensi del punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP.

116 In secondo luogo, al punto 180 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe constatato che il RAC aveva aggiunto che «varie caratteristiche, quali la composizione chimica, le dimensioni e la forma delle particelle, la chimica di superficie, la superficie, la solubilità e il tasso di dissoluzione, l'idrofobia, il potenziale zeta, la capacità di dispersione e la forma in polvere, deponevano a favore dell'uso della SAS-DDS come sostanza di base», mentre, a pagina 6 del parere, il RAC non avrebbe tenuto conto di tali caratteristiche per la classificazione nella classe di pericolo STOT RE.

117 In terzo luogo, nel medesimo punto 180, il Tribunale avrebbe constatato che «un simile approccio di raggruppamento è stato ampiamente accettato e utilizzato nella letteratura pubblica sia per quanto riguarda il pericolo per la salute umana sia per quanto riguarda il pericolo per l'ambiente», senza che tale circostanza fosse pertinente, in riferimento ai criteri specifici previsti al punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, per la classificazione nella classe di pericolo STOT RE e senza che il RAC l'avesse menzionata nel suo parere.

118 La Commissione e l'ECHA sostengono che tale parte è inoperante e, in ogni caso, infondata.

2) *Giudizio della Corte*

119 Occorre rilevare che, ai punti 52, 178, 180 e 182 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nel parere del RAC, erano stati presi in considerazione, in relazione ai polmoni come organo bersaglio, studi vertenti sia sulla silanamina che sulla sostanza SAS-DDS, poiché la SAS-DDS, essendo strutturalmente simile alla silanamina e presentando le stesse proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche di quest'ultima, era utilizzata come sostanza di base. Inoltre, al punto 181 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che era sulla base della forza probante di tutti i dati disponibili che il RAC aveva ritenuto che occorresse classificare la silanamina nella classe di pericolo STOT RE.

120 In tali circostanze, il Tribunale ha concluso, ai punti 183 e 184 della medesima sentenza, che, conformemente al punto 1.1.1.3 dell'allegato I del regolamento CLP, i risultati degli studi che utilizzavano la SAS-DDS erano stati presi in considerazione, nel parere del RAC, ai fini della determinazione della forza probante di tutti i dati disponibili, in particolare quelli tratti dall'applicazione dell'approccio per categorie di sostanze (raggruppamento, metodo del *read-across*).

121 Ai punti da 186 a 194 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato l'argomento della ricorrente secondo cui la SAS-DDS non poteva essere considerata un «analogo strutturale già classificato», ai sensi del punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, in quanto non era stata oggetto di una classificazione armonizzata.

122 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo i punti 3.9.2.1, 3.9.2.3 e 3.9.2.4 dell'allegato I del regolamento CLP, la classificazione delle sostanze nella classe di pericolo STOT RE e la valutazione degli effetti di tossicità specifica per un organo bersaglio sono determinate da un giudizio di esperti sulla base della forza probante di tutti i dati disponibili, ai sensi del punto 1.1.1 di tale allegato, e tenendo conto dei valori indicativi menzionati al punto 3.9.2.9 di detto allegato.

123 Tale punto 1.1.1 contiene, in particolare, un punto 1.1.1.3 ai sensi del quale «[l]a determinazione della forza pro-

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

bante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: (…) informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del *read-across*) [nonché] risultati basati sui metodi (Q)SAR».

124 Per contro, il punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP dispone che «[u]na sostanza per cui non sono stati effettuati test destinati a determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio può essere classificata, ove opportuno, in base ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e ad un'estrapolazione fondata sul giudizio di esperti da un analogo strutturale già classificato e suffragata da altri importanti fattori, quali la formazione di metaboliti comuni significativi».

125 Ne risulta che, come constatato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni e dal Tribunale al punto 177 della sentenza impugnata, i punti 3.9.2.1, 3.9.2.3 e 3.9.2.4 dell'allegato I del regolamento CLP, letti in combinato con il punto 1.1.1.3 di tale allegato, prevedono le regole generali per la classificazione delle sostanze nella classe di pericolo STOT RE, mentre il punto 3.9.2.10.3 di detto allegato prevede per lo stesso scopo una norma speciale nel caso in cui la tossicità specifica per un organo bersaglio della sostanza di cui trattasi non sia stata oggetto di test.

126 Pertanto, le condizioni previste da tale punto 3.9.2.10.3 sono subordinate a che la tossicità specifica della sostanza da classificare non sia stata oggetto di test per l'organo bersaglio, di modo che, qualora tali test esistano, la classificazione della sostanza deve essere effettuata conformemente ai punti 3.9.2.1, 3.9.2.3 e 3.9.2.4 dell'allegato I del regolamento CLP, letti in combinato con il punto 1.1.1.3 di tale allegato.

127 Nel caso di specie, come risulta dal punto 119 della presente sentenza, i risultati degli studi che utilizzano la silanamina per quanto riguarda la tossicità specifica sull'organo bersaglio, ossia i polmoni, erano stati presi in considerazione nel parere del RAC ai fini della determinazione della forza probante di tutti i dati disponibili, ai sensi dei punti 3.9.2.1, 3.9.2.3 e 3.9.2.4 dell'allegato I del regolamento CLP, letti in combinato con il punto 1.1.1.3 di tale allegato.

128 Orbene, la ricorrente non contesta l'esistenza dei dati relativi alla silanamina desunti dagli studi che utilizzano tale sostanza.

129 Pertanto, ai fini della classificazione contestata, il RAC non era tenuto a soddisfare alcuna condizione applicabile alla presa in considerazione di analoghi strutturali, prevista al punto 3.9.2.10.3 dell'allegato I del regolamento CLP, per poter prendere in considerazione gli studi che utilizzano la SAS-DDS.

130 In tale contesto, occorre considerare la motivazione esposta ai punti da 186 a 194 della sentenza impugnata, sulla quale si appuntano la prima e, in parte, la seconda censura della seconda parte del quarto capo del primo motivo, come sovrabbondante.

131 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, i motivi, i capi, le parti o le censure diretti contro una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale non possono comportare l'annullamento di tale decisione e sono quindi inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C-615/19 P, EU:C:2021:133, punto 103 e giurisprudenza citata).

132 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del quarto capo del primo motivo in quanto inoperante nella parte in cui riguarda i punti da 186 a 194 della sentenza impugnata.

133 Inoltre, per quanto riguarda il punto 180 della sentenza impugnata, poiché non è diretto a menzionare valutazioni operate dal Tribunale, bensì a esporre il contenuto del parere del RAC, non si può, in ogni caso, ritenere che abbia proceduto a una sostituzione della motivazione.

134 Ne consegue che il quarto capo del primo motivo deve essere integralmente respinto.

135 Tutto ciò considerato, occorre respingere integralmente il primo motivo.

B. **Sul secondo motivo**

136 Il secondo motivo, suddiviso in due capi, verte su errori commessi dal Tribunale nell'ambito della sua interpretazione dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP. Il primo capo verte su errori commessi dal Tribunale per quanto riguarda il rispetto del termine, previsto da tale disposizione, entro il quale il parere del RAC doveva essere adottato. Il secondo capo verte su errori commessi dal Tribunale nell'ambito della valutazione della seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, secondo la quale il RAC avrebbe violato il suo obbligo di organizzare, conformemente a detta disposizione, consultazioni pubbliche sul suo parere.

1. ***Sul primo capo del secondo motivo***

137 Il primo capo del secondo motivo, vertente su errori commessi dal Tribunale per quanto riguarda il rispetto del termine, previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, entro il quale il parere del RAC doveva essere adottato, è suddiviso in quattro parti. La prima di tali parti verte su errori commessi dal Tribunale per quanto riguarda il *dies a quo*, nel caso di specie, di tale termine. Con la seconda parte del primo capo la ricorrente contesta al Tribunale di aver, da un lato, omesso di annullare il regolamento controverso in ragione dell'assenza di una data verificabile di adozione del parere del RAC e, dall'altro, snaturato gli elementi di prova al riguardo. Con la terza parte del primo capo la ricorrente contesta al Tribunale di non aver qualificato l'inosservanza del termine di adozione del parere previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP come violazione di una forma sostanziale comportante l'annullamento del regolamento

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

controverso. Con la quarta parte del medesimo primo capo, sollevata nell'ipotesi in cui la Corte decidesse che l'inosservanza di tale termine non costituisce una violazione siffatta, la ricorrente sostiene che l'inosservanza di detto termine avrebbe dovuto, in ogni caso, comportare l'annullamento del regolamento controverso, dato che il procedimento in questione avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.

138 Occorre esaminare, anzitutto, la terza parte del primo capo del secondo motivo, poi, in successione, le parti quarta, prima e seconda.

a) ***Sulla prima parte del primo capo del secondo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

139 Nell'ambito della terza parte del primo capo del secondo motivo, con la quale contesta al Tribunale di non aver qualificato l'inosservanza del termine di adozione del parere previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP come violazione di una forma sostanziale comportante l'annullamento del regolamento controverso, la ricorrente fa valere che l'inosservanza di tale termine è, di per sé, idonea a comportare l'annullamento di tale regolamento, senza che sia necessario fornire prove dell'incidenza di una siffatta violazione sull'esito del procedimento decisionale. Ai punti 218 e 219 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe tuttavia rilevato che l'inosservanza di detto termine potrebbe comportare l'annullamento di un atto del genere solo se, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avesse potuto dar luogo ad un risultato diverso.

140 Secondo la ricorrente, il verbo «adottare», utilizzato al presente dell'indicativo all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, indica che il termine è perentorio: il suo carattere sostanziale deriverebbe anche dal contesto di tale disposizione. A suo avviso, per quanto riguarda il termine previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP dovrebbe essere seguito l'approccio raccomandato dalla Mediatrice nella raccomandazione sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche pericolose da parte della Commissione, dell'8 giugno 2023 (procedimento OI/2/2023/MIK), secondo cui una domanda di autorizzazione delle sostanze chimiche dovrebbe essere respinta qualora il termine previsto dal regolamento REACH non possa essere rispettato.

141 La Commissione e l'ECHA sostengono che la terza parte del primo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

2) *Giudizio della Corte*

142 Occorre rilevare che, ai punti da 205 a 226 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima parte del secondo motivo dedotto in primo grado, con la quale la ricorrente lamentava che il parere del RAC non fosse stato adottato entro il termine di 18 mesi previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, in violazione di una forma sostanziale.

143 Ai punti da 218 a 225 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato la questione se, ammesso che il parere del RAC non fosse stato adottato tempestivamente, l'inosservanza dei termini potesse comportare l'annullamento del regolamento controverso.

144 Al punto 219 di tale sentenza, esso ha considerato al riguardo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un'irregolarità procedurale può determinare l'annullamento dell'atto infine adottato soltanto nel caso in cui, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto dar luogo ad un risultato diverso.

145 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, il RAC «adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni» e l'ECHA «comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione».

146 Pertanto, da tale disposizione non risulta affatto che il legislatore dell'Unione abbia inteso garantire che una violazione di tale termine di 18 mesi debba comportare l'annullamento della decisione adottata al termine della procedura CEA.

147 Occorre inoltre sottolineare che non è affatto affermato o *a fortiori* dimostrato che, in generale, un superamento di tale termine sia tale da influire sull'esito di tale procedimento.

148 Peraltro, mentre detto termine è stato istituito al fine di garantire una rapida adozione di una decisione sulle proposte presentate conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento CLP, una soluzione consistente nell'annullare qualsiasi regolamento adottato sulla base di un parere emesso in violazione dello stesso termine rischierebbe, in pratica, di impedire alla Commissione di esercitare le sue competenze entro tempi ragionevoli obbligandola a ricominciare per intero la procedura CEA quando il parere del RAC è adottato tardivamente.

149 Occorre inoltre rilevare che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, una soluzione del genere rischierebbe, in definitiva, di ostacolare la realizzazione degli obiettivi del regolamento CLP ritardando la possibilità, per la Commissione, di adottare le misure necessarie a garantire un livello adeguato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

150 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver considerato, facendo riferimento alla sentenza del 25 ottobre 2005, Germania e Danimarca/Commissione (C-465/02 e C-466/02, EU:C:2005:636), che una violazione del termine enunciato all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP può condurre all'annullamento del regolamento controverso solo nel caso in cui, senza la violazione di tale termine, il procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

151 Ne consegue che la terza parte del primo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

b) ***Sulla quarta parte del primo capo del secondo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

152 Nell'ambito della quarta parte del primo capo del secondo motivo, con la quale fa valere che, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse che l'inosservanza del termine di 18 mesi previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP non costituisce violazione di una forma sostanziale, l'inosservanza di tale termine avrebbe dovuto comunque comportare l'annullamento del regolamento controverso, la ricorrente solleva, in sostanza, due censure.

153 Con la prima censura di questa quarta parte la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente preteso che essa dimostrasse che il rispetto del termine di 18 mesi previsto da tale disposizione avrebbe portato ad un risultato diverso nel caso di specie, mentre essa sarebbe stata tenuta a provare soltanto che una siffatta ipotesi non fosse del tutto esclusa.

154 Con la seconda censura di detta quarta parte la ricorrente sostiene di aver dimostrato, dinanzi al Tribunale, la possibilità di un esito diverso della procedura CEA se tale termine fosse stato rispettato dal RAC. A suo avviso, non si può escludere che, se detto termine non fosse stato superato, le informazioni in possesso del RAC sarebbero state insufficienti, poiché il RAC non avrebbe disposto delle informazioni supplementari ottenute grazie all'inosservanza stessa del termine.

155 La Commissione e l'ECHA sostengono che la quarta parte del primo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

2) *Giudizio della Corte*

156 Al punto 220 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'osservanza del termine di diciotto mesi ai fini dell'adozione del parere del RAC non avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

157 A fondamento di tale valutazione, ai punti da 221 a 224 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che, in primo luogo, il parere del RAC ha proposto, nella sua versione del 5 dicembre 2019, la classificazione contestata e tale proposta non è stata oggetto della consultazione pubblica mirata svoltasi nel febbraio 2020, in secondo luogo, tale proposta era fondata sulle informazioni contenute nella proposta di classificazione ed etichettatura nonché su studi provenienti dalla letteratura pubblica e, in terzo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che tale consultazione pubblica mirata potesse incidere anche sulla classificazione contestata.

158 Orbene, occorre constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente con la prima censura della quarta parte del primo capo del secondo motivo, con un esame di tali circostanze, il Tribunale non le ha richiesto di dimostrare che l'osservanza del termine di 18 mesi previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP avrebbe portato a un risultato diverso nel caso di specie.

159 Infatti, tenendo conto del fatto che la proposta del RAC nella versione iniziale del suo parere corrisponde alla versione finale di tale parere per quanto riguarda la classificazione contestata, da un lato, e dell'origine delle informazioni sulle quali è stata fondata la proposta finale di tale classificazione, dall'altro, il Tribunale ha potuto a buon diritto ritenere che le informazioni allora in possesso del RAC in tale versione iniziale fossero sufficienti a fondare la classificazione contestata e che le informazioni ottenute dal RAC dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP non avrebbero potuto incidere sul risultato della procedura CEA. Il Tribunale ha inoltre esaminato non se la ricorrente avesse dimostrato che la consultazione pubblica mirata avrebbe avuto un impatto sulla classificazione contestata, ma se tale consultazione avrebbe potuto avere una siffatta incidenza.

160 Pertanto, occorre respingere tale prima censura in quanto infondata.

161 Per quanto riguarda la seconda censura sollevata nell'ambito della quarta parte del primo capo del secondo motivo, con la quale la ricorrente sostiene di aver dimostrato, dinanzi al Tribunale, la possibilità di un esito diverso della procedura CEA se il termine previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP fosse stato rispettato dal RAC, è giocoforza constatare che, con tale seconda censura, la ricorrente mira, in sostanza, a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale ai punti da 220 a 223 della sentenza impugnata, la quale, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 99 e 100 della presente sentenza, rientra nella competenza esclusiva del Tribunale, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti al suo cospetto, circostanza che la ricorrente non afferma nel caso di specie.

162 Pertanto, occorre respingere tale seconda censura in quanto irricevibile.

163 Ne consegue che la quarta parte del primo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, irricevibile.

c) ***Sulla prima e sulla seconda parte del primo capo del secondo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

164 Con la prima parte del primo capo del secondo motivo la ricorrente sostiene che il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 212 della sentenza impugnata per quanto riguarda il *dies a quo* del termine previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, entro il quale il parere del RAC doveva essere adottato, è viziato da errori.

165 Con la seconda parte del primo capo del secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver, da un lato, omesso di annullare il regolamento controverso in ragione dell'«assenza di una data di adozione verificabile» del parere del RAC e, dall'altro, snaturato gli elementi di prova al riguardo.

166 La Commissione e l'ECHA sostengono che la prima e la seconda parte del primo capo del secondo motivo devono essere respinte.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

2) *Giudizio della Corte*

167 Occorre rilevare che con la prima e la seconda parte del primo capo del secondo motivo la ricorrente intende dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il termine previsto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP non era stato rispettato nel corso del procedimento sfociato nell'adozione del regolamento controverso.

168 Orbene, dal rigetto della terza e della quarta parte di tale primo capo risulta che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 225 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che il RAC non abbia rispettato il suddetto termine, una siffatta circostanza non avrebbe potuto avere un effetto sull'iscrizione della silanamina nella classe di pericolo STOT RE, mediante il regolamento impugnato, cosicché una siffatta irregolarità non avrebbe potuto comportare l'annullamento di quest'ultimo.

169 Ne consegue che la prima e la seconda parte del primo capo del secondo motivo devono essere respinte in quanto inoperanti.

2. ***Sul secondo capo del secondo motivo***

170 Il secondo capo del secondo motivo, vertente su errori commessi dal Tribunale nell'ambito della valutazione della seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, secondo la quale il RAC ha violato il suo obbligo di organizzare, conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, consultazioni pubbliche sui suoi pareri, è suddiviso in due parti.

171 Occorre esaminare, anzitutto, la seconda parte del secondo capo del secondo motivo.

a) ***Sulla seconda parte del secondo capo del secondo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

172 La seconda parte del secondo capo del secondo motivo, vertente su errori commessi dal Tribunale nell'interpretare l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, in quanto tale disposizione garantisce alle parti interessate il diritto di presentare osservazioni, può essere suddivisa in due censure.

173 Con la prima censura di tale seconda parte la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato, al punto 236 della sentenza impugnata, tale disposizione nel senso che le parti potrebbero presentare osservazioni solo su una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze, e non sul parere del RAC. Secondo la ricorrente, il RAC dovrebbe adottare il suo parere solo dopo aver dato alle parti l'opportunità di formulare osservazioni su tale parere o sul relativo progetto.

174 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha ignorato il testo di tale disposizione, il quale sarebbe privo di qualsiasi ambiguità, fondando, al punto 234 della sentenza impugnata, contrariamente alle sentenze del 19 giugno 1980, Roudolff (803/79, EU:C:1980:166, punto 7) e del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione (C-4/17 P, EU:C:2018:678, punto 45), la sua interpretazione di detta disposizione sullo svolgimento della procedura CEA, quale prevista all'articolo 37 del regolamento CLP. Orbene, secondo una lettura combinata dell'articolo 37 e del considerando 52 di tale regolamento, tale articolo 37 riguarderebbe solo le condizioni di redazione del parere del RAC e non farebbe riferimento alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate.

175 In secondo luogo, secondo la ricorrente, un'interpretazione teleologica dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere che era obbligatorio organizzare una consultazione sul parere del RAC, il quale costituisce il principale fondamento scientifico delle classificazioni e delle etichettature armonizzate e deve contenere una valutazione di tutte le informazioni disponibili.

176 In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe potuto ragionare per analogia con la sentenza del 9 giugno 2021, Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA (T-177/19, EU:T:2021:336), che verte sull'interpretazione dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento REACH, la cui struttura sarebbe diversa da quella dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP. Quest'ultima disposizione non riguarderebbe né l'adozione di un parere da parte dell'ECHA, né la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni.

177 Con la seconda censura di detta seconda parte la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione in quanto non avrebbe fornito una giustificazione sufficiente a far comprendere la sua interpretazione e a consentire un controllo giurisdizionale. Il Tribunale si sarebbe limitato a descrivere le diverse fasi della procedura CEA al punto 234 della sentenza impugnata, senza tuttavia indicare in che modo esse consentirebbero di giustificare che la consultazione verta sul fascicolo CEA anziché sul parere del RAC.

178 La Commissione e l'ECHA sostengono che la seconda parte del secondo capo del secondo motivo è infondata.

2) *Giudizio della Corte*

179 Occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 227 a 243 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell'ambito della seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, con la quale quest'ultima faceva valere di disporre, in forza dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, del diritto di presentare osservazioni sul parere del RAC o addirittura sul progetto di parere di quest'ultimo.

180 In primo luogo, ai punti da 229 a 232 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la ricorrente avesse il diritto di essere ascoltata sul parere del RAC in forza dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ha dichiarato che così non era nel caso di specie, dal momento che il regolamento controverso stabiliva misure di portata generale, come la classificazione contestata.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

181 In secondo luogo, ai punti da 233 a 242 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la ricorrente avesse il diritto di essere consultata sul parere del RAC in forza dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP e ha dichiarato che così non era.

182 *In primis*, il Tribunale ha considerato, al punto 234 della sentenza impugnata, che tale disposizione doveva essere interpretata alla luce dello svolgimento della procedura CEA, procedura che comporterebbe anzitutto la presentazione di una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze conformemente ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 37, poi l'adozione di un parere da parte del RAC, che «dà modo alle parti di presentare osservazioni», seguita dalla comunicazione, da parte dell'ECHA, di tale parere e di tutte le osservazioni alla Commissione, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, e infine l'adozione, da parte della Commissione, di un atto delegato, qualora essa ritenga che l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza di cui trattasi sia appropriata, conformemente al paragrafo 5 del medesimo articolo.

183 *In secundis*, ai punti 235 e 236 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, da un lato, la consultazione pubblica prevista all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP mirava a consentire alle parti interessate di presentare osservazioni e apportare elementi nel corso di tale fase e, dall'altro, tale regolamento non prevedeva invece la possibilità, per dette parti, di presentare osservazioni sul parere del RAC. Al punto 237 della sentenza impugnata, il Tribunale ha successivamente constatato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva il diritto di presentare osservazioni sulla proposta di classificazione ed etichettatura e di essere ascoltata al riguardo dinanzi al RAC.

184 In terzo luogo, il Tribunale, ai punti 240 e 241 della sentenza impugnata, ha esaminato, da un lato, l'argomento della ricorrente secondo cui il diritto di essere ascoltato sul parere del RAC sarebbe maggiormente giustificato nel caso in cui la classificazione proposta dal RAC fosse diversa da quella menzionata nella proposta di classificazione ed etichettatura e, dall'altro, l'argomento della ricorrente secondo cui una consultazione delle parti interessate sul progetto di parere sarebbe particolarmente necessaria qualora il parere prenda in considerazione studi di cui non si era tenuto conto nella proposta di classificazione. Per quanto riguarda il primo di tali argomenti, il Tribunale ha rilevato che il RAC non era vincolato da una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e che la consultazione pubblica prevista all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP non aveva ad oggetto il parere del RAC. Per quanto riguarda il secondo di detti argomenti, il Tribunale ha considerato che il riferimento a «tutti i dati disponibili», previsto al punto 3.9.2.1 dell'allegato I di tale regolamento, senza alcuna limitazione, era sufficiente per ritenere che il RAC potesse prendere in considerazione studi che non facessero parte di una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze.

185 Quanto alla prima censura della seconda parte del secondo capo del secondo motivo, vertente su un'interpretazione errata dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, si deve ricordare che, secondo tale disposizione, «[i]l [RAC] adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 [di detto articolo] entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni» e che «[l'ECHA] comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione». Il considerando 52 di tale regolamento enuncia al riguardo che l'ECHA «dovrebbe dare il suo parere sulla proposta e le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni».

186 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può dedurre né dai termini di tale paragrafo 4 né da quelli di tale considerando 52 che il RAC sia tenuto ad adottare un documento diverso dal parere sulla proposta presentata conformemente ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, come un progetto di parere che sia oggetto delle osservazioni delle parti interessate e, successivamente, un parere definitivo che tenga conto di tali osservazioni.

187 La procedura CEA si distingue, quindi, da quella prevista all'articolo 64 del regolamento REACH, la quale prevede espressamente che l'ECHA trasmetta i suoi progetti di parere al richiedente, le cui osservazioni devono essere prese in considerazione dall'ECHA prima che adotti successivamente un parere definitivo.

188 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 135 delle sue conclusioni, se il legislatore dell'Unione avesse avuto l'intenzione di offrire alle parti interessate, nell'ambito della procedura CEA, la possibilità di presentare osservazioni sul parere del RAC, lo avrebbe espressamente previsto, al pari di quanto fatto all'articolo 64 del regolamento REACH.

189 Inoltre, l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP non può essere interpretato nel senso che le parti interessate possono presentare osservazioni dopo che il RAC ha adottato il suo parere affinché la Commissione le abbia a disposizione.

190 Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento CLP, il compito dell'ECHA, di cui il RAC è uno dei comitati, è quello di fornire, in particolare alla Commissione, la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nella sua competenza e che le sono sottoposte conformemente a tale regolamento.

191 Pertanto, per poter svolgere tale compito, il RAC deve disporre delle eventuali osservazioni delle parti interessate prima che adotti il suo parere.

192 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 235 e 236 della sentenza impugnata, che la consultazione pubblica prevista all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP mira a con-

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

sentire alle parti interessate di formulare osservazioni unicamente sulla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze.

193 Pertanto, la prima censura della seconda parte del secondo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

194 Per quanto riguarda la seconda censura di tale parte, con la quale la ricorrente contesta al Tribunale un difetto di motivazione nell'esame della seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, occorre ricordare che la motivazione di una sentenza o di un'ordinanza deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. L'obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 16 aprile 2026, HG/Commissione, C-899/24 P, EU:C:2026:306, punto 33 e giurisprudenza citata).

195 Orbene, il ragionamento chiaro e inequivocabile del Tribunale, che ha consentito alla ricorrente di contestarlo e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale ai punti da 185 a 192 della presente sentenza, risulta dai punti da 227 a 243 della sentenza impugnata.

196 Pertanto, la seconda censura di detta parte deve essere respinta in quanto infondata.

197 Ne consegue che la seconda parte del secondo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

b) ***Sulla prima parte del secondo capo del secondo motivo***

1) *Argomenti delle parti*

198 Nell'ambito della prima parte del secondo capo del secondo motivo, con la quale contesta al Tribunale di aver snaturato la seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, la ricorrente fa valere che, ai punti da 229 a 232, 238 e 240 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato tale seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado come riferita al diritto di essere ascoltato dinanzi al RAC in merito al parere adottato da quest'ultimo. La ricorrente si sarebbe tuttavia basata sull'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP per invocare il diritto di formulare osservazioni. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente stabilito, ai punti 232 e 236 della sentenza impugnata, un'analogia con la sentenza del 5 luglio 2023, TIB Chemicals/Commissione (T-639/20, EU:T:2023:374).

199 La Commissione e l'ECHA sostengono che la prima parte del secondo capo del secondo motivo è inoperante e, in ogni caso, infondata.

2) *Giudizio della Corte*

200 Dai punti da 233 a 242 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato se la ricorrente avesse il diritto di essere consultata sul parere del RAC in forza dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP e, come risulta dal punto 192 della presente sentenza, ha correttamente dichiarato che così non era.

201 Pertanto, anche supponendo che il Tribunale abbia snaturato la seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado, considerando che tale parte si riferiva al diritto di essere ascoltato dinanzi al RAC in merito al parere adottato da quest'ultimo, tale snaturamento non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esame di detta parte.

202 Pertanto, la prima parte del secondo capo del secondo motivo deve essere respinta in quanto inoperante.

203 In tali circostanze, occorre respingere il secondo capo del secondo motivo nel suo insieme.

204 Tutto ciò considerato, occorre respingere integralmente il secondo motivo e, pertanto, respingere l'impugnazione.

VI. **Sulle spese**

205 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte, quando l'impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.

206 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

207 Nel caso di specie, poiché la Commissione e l'ECHA ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente nella sua impugnazione, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione e dall'ECHA, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) **L'impugnazione è respinta.**

2) **La Evonik Operations GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).**

(Omissis)

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it